

REGOLAMENTO PER LE L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

ART.1

Definizione Unione Civile

Il Comune di Pieve Emanuele, in attuazione dei principi di tutela e uguaglianza sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile, garantendo l'uguaglianza e la parità di trattamento dei cittadini.

Ai fini del presente regolamento è da intendersi unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate fra loro da vincoli giuridici (matrimoni, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela ecc.) ma da vincolo affettivo inteso quale reciproco impegno all'assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (ai sensi dell'art.4, comma 1 del DPR 223/1989 - Nuovo Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente) e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.

Il riferimento alla famiglia anagrafica contenuto nell'art.4 del DPR 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art.29 della Costituzione.

Il Comune di Pieve Emanuele si impegna ad adottare tutte le iniziative per favorire il recepimento, nella legislazione statale, delle Unioni Civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.

Nell'ambito delle proprie competenze il Comune provvede a favorire l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio delle Unioni Civili assicurando l'accesso ai procedimenti amministrativi di varia natura alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.

ART.2

Istituzione del Registro delle Unioni Civili

E' istituito presso il Comune di Pieve Emanuele il Registro Amministrativo delle Unioni Civili.

All'interno del Comune di Pieve Emanuele, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

Il regime amministrativo delle Unioni Civili si applica ai cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti anagraficamente nel Comune di Pieve Emanuele che costituiscono una famiglia anagrafica basata su di un vincolo di natura affettiva ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n.223/ 1989. b.

ART.3

Requisiti per l'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili

Possono richiedere di essere iscritte al Registro delle Unioni Civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Pieve Emanuele, non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità adozione, tutela, curatela, ma da vincolo affettivo, inteso quale reciproco impegno all'assistenza morale e materiale.

La domanda deve essere presentata congiuntamente presso l'ufficio anagrafe del Comune di Pieve Emanuele utilizzando la modulistica allegata in calce al presente Regolamento.

L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento sull'atto di matrimonio e di nascita.

La sottoscrizione potrà avvenire presso l'ufficio anagrafe o presso altra sede del palazzo municipale appositamente individuata dall'ufficio previo pagamento di eventuale tariffa di utilizzo.

ART.4

Effetti dell'iscrizione e rilascio di attestazione

Ai fini delle disposizioni che regolano i rapporti tra il Comune e i cittadini, le coppie unite civilmente sono equiparate, a tutti gli effetti, alle coppie unite in matrimonio.

L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati, "attestato di unione civile basata su vincolo affettivo" intesa quale reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'art.4, comma 1 del DPR 223/1989 – Nuovo Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente.

ART.5

Cessazione dell'Unione Civile

L'unione civile cessa nei seguenti casi:

- a) morte di una delle parti;
- b) matrimonio tra le parti;
- c) venir meno della situazione di coabitazione e/o residenza nel Comune di Pieve Emanuele, che determina la cancellazione dal Registro;
- d) nel caso di permanenza della coabitazione ma di venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene su richiesta di solo una o di entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede ad inviare all'altro componente una comunicazione di avvenuta cancellazione.

ART.6

Decadenza dai benefici dell'iscrizione al Registro delle Unioni Civili

Nei casi previsti all'articolo precedente, lett a) e b), sono fatti salvi i benefici che il Comune, nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, che abbia contratto in seguito matrimonio, nonché al convivente superstite previa verifica della permanenza dei requisiti.

Nei casi previsti dall'articolo precedente, lett c) e d), dal momento della cancellazione del registro cessano gli effetti di cui al presente Regolamento

ART.7

Informative circa il Registro delle Unioni Civili

Al fine di consentire il riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione comunale il cittadino dovrà autocertificare l'iscrizione nel Registro delle Unioni Civili.

Resta inteso che l'ufficio ricevente attuerà apposite verifiche in ordine all'effettiva iscrizione ed ogni falsa dichiarazione sarà perseguita ai sensi di legge.

ART.8

Efficacia della presente disciplina

Sino all'eventuale intervento legislativo statale in materia, la disciplina comunale delle Unioni Civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa, ai fini di cui all'art.1 comma 5, senza interferire, quindi, con la vigente legislazione in materia anagrafica, di stato civile e con il diritto di famiglia.